

Bruxelles, 16 gennaio 2023
(OR. en)

5161/23

LIMITE

CORLX 19
CFSP/PESC 25
RELEX 21
MOG 6
COHOM 5
FIN 23

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

1. Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran e il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.
2. Il 12 gennaio 2023 il gruppo "Medio Oriente/Golfo" (MOG) ha raggiunto un accordo sull'aggiunta di 18 persone e 19 entità all'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2011/235/PESC e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

3. Il 12 gennaio 2023 l'alto rappresentante ha presentato una proposta relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran e una proposta relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (documenti 5157/23 e 5159/23).
4. Il 16 gennaio 2023 il gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne ha raggiunto un accordo sui progetti di decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio.
5. Ai soggetti di cui è noto il recapito sarà inviata una lettera di notifica individuale. Nella Gazzetta ufficiale (serie "C") sarà pubblicato un avviso all'attenzione delle persone e delle entità inserite in elenco. Nella serie "C" sarà inoltre pubblicato un avviso all'attenzione degli interessati.
- Si invita pertanto il Coreper a:
 - confermare l'accordo sui progetti di decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio;
 - raccomandare al Consiglio di adottare la decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5158/23;
 - raccomandare al Consiglio di adottare il regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5160/23;

- raccomandare al Consiglio di approvare il modello generale delle lettere da inviare ai soggetti di cui è noto il recapito, che figura nell'allegato I della presente nota;
 - raccomandare al Consiglio di approvare l'avviso, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (serie "C"), che figura nell'allegato II della presente nota;
 - raccomandare al Consiglio di approvare l'avviso all'attenzione degli interessati, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (serie "C"), che figura nell'allegato III della presente nota.
-

Letter to the designated persons and entities whose addresses are known – General template

This is to inform you that the Council of the European Union has decided that you/your client should be included in the list of persons and entities subject to restrictive measures in the Annex to Council Decision 2011/235/CFSP¹, as implemented by Council Implementing Decision (CFSP) 2023/xxx², and in Annex I to Council Regulation (EU) No 359/2011³, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2023/xxx⁴ concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran. The grounds for your/your client's designation appear in the relevant entries in those Annexes.

Your attention is drawn to the possibility of making an application to the competent authorities of the relevant Member State(s) as indicated in the websites in Annex II to Council Regulation (EU) No 359/2011, in order to obtain an authorisation to use frozen funds for basic needs or specific payments (cf. Article 4 of the Regulation).

Your attention is drawn to the possibility of submitting a request to the Council before **15 February 2023**, together with supporting documentation that the decision to include you/your client on the abovementioned list should be reconsidered. Any such request should be sent to the following address:

¹ OJ L 100, 14.4.2011, p. 51–57
² Official Journal L , , p....
³ OJ L 100, 14.4.2011, p. 1–11
⁴ Official Journal L , , p....

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu



Your attention is also drawn to the possibility of challenging the Council's decision before the General Court of the European Union, in accordance with the conditions laid down in Article 275, 2nd paragraph, and Article 263, 4th and 6th paragraphs, of the Treaty on the Functioning of the European Union.

[You are also informed of the Notice for the attention of the data subjects to whom the restrictive measures provided for in Council Decision 2011/235/CFSP and Council Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran apply (2023/C xxx/xx)⁵.]

⁵ Official Journal C... p...

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio¹, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/XXX del Consiglio⁺⁺, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio², attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/XXX del Consiglio⁺⁺, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/XXX del Consiglio⁺, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/XXX del Consiglio⁺⁺, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone ed entità debbano essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al **15 febbraio 2023** le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

¹ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al documento 5158/23.

² GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione del Consiglio di cui al documento 5160/23.

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu



Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla
decisione 2011/235/PESC del Consiglio¹ e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio²
concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in
considerazione della situazione in Iran**

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16
del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/235/PESC, attuata dalla decisione
di esecuzione (PESC) 2023/xxx del Consiglio⁺, e il regolamento (UE) n. 359/2011, attuato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2023/xxx del Consiglio⁺⁺.

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne - RELEX del
segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

¹ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

² GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di esecuzione del
Consiglio di cui al documento 5158/23.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione del
Consiglio di cui al documento 5160/23.

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/235/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/xxx del Consiglio³, e del regolamento (UE) n. 359/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/xxx del Consiglio⁴.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2011/235/PESC e nel regolamento (UE) n. 359/2011.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

³ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al documento 5158/23.

⁴ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di esecuzione del Consiglio di cui al documento 5160/23.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

